

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI TORINO - sez v civile-

4446/15  
Sentenza N. 20109/15  
Spediz. N. 20109/15  
Depositata 79.11.15  
Rg. N. 24304/15  
Cron. N. 39866/13  
Rep. N. 7587/2015

nella persona della dott.ssa Eleonora Bonaccorsi, ha pronunciato

la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 24304, R.G. 2015, promossa da:

**[REDACTED]** elettivamente  
domiciliato in Torino, c.so Vittorio Emanuele II, n. 111, presso lo studio  
dell'avv. Fabrizio Sgandurra che lo rappresenta e difende giusta delega  
conferita a margine dell'atto di citazione.

Attore

Contro

**[REDACTED]** in persona del legale rappresentante pro  
tempore, corrente **[REDACTED]** ed elettivamente  
domiciliata in Torino, via Santa Teresa n. 23 presso lo studio dell'avv.  
Silvia Boldrini che la rappresenta ed difende sia congiuntamente che  
disgiuntamente all'avv. Marco Boldrini del Foro di Rimini per delega  
rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta.

Convenuta

Oggetto: altri contratti atipici- cessione di quinto.

CONCLUSIONI DELL'ATTORE: in via istruttoria ...omissis

Nel merito ed in via principale. Dichiarare l'invalidità e la nullità anche  
parziale del contratto de quo in esito alla violazione della normativa  
dell'usura e/o sulla trasparenza contrattuale perpetrata

contrattualmente. Condannare conseguentemente la convenuta a restituire al sig. [REDACTED] le somme già pagate ed a risarcirlo per il danno patrimoniale subito e, quindi condannarla alla restituzione in favore dell'attore delle somme indebitamente addebitate e riscosse come quantificate in atti ed in perizia, oltre agli interessi legali ed all'eventuale maggior danno e, comunque, anche ai fini del pagamento del contributo unificato e della competenza per valore, entro l'importo complessivo massimo di € 5.000,00.

Nel merito, in via subordinata: previo eventuale accertamento della vessatorietà delle clausole contrattuali di cui all'art. 3 del contratto in oggetto:

- accertare e dichiarare comunque l'indebito arricchimento perpetrato dalla convenuta in sede estinzione anticipata del finanziamento per i motivi di cui in atti e, conseguentemente, condannare la convenuta a risarcire il danno patrimoniale patito, restituendo alla parte attrice l'importo di € 2.384,01 o la diversa somma liquidanda in corso di causa, oltre rivalutazione eventuale ed interessi come per legge.

In ogni caso: con vittoria delle spese, anche stragiudiziali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali (15%) sull'importo delle competenze ai sensi delle tariffe forensi vigenti ed oltre IVA e CPA come per legge da distrarre in favore del sottoscritto difensore distrattario.

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA: in via pregiudiziale dare atto della improcedibilità della domanda principale per le ragioni esposte in atto, in ogni caso rigettare tutte le domande formulate da parte attrice

perché infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni sovra esposte.  
Con vittoria di spese e competenze di lite.

#### RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione datato 18 settembre 2014, ritualmente notificato, il sig. ██████████, conveniva in giudizio, avanti il Giudice di Pace di Torino, la ██████████, in persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi sentire accogliere le levate conclusioni.

Sosteneva in proposito, l'attore:

- di aver stipulato con la convenuta, in data 19.09.2005, un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione pro-solvendo di quote della retribuzione, in base al quale aveva ricevuto la somma di € 22.656,00 da restituire in n. 96 quote del suo stipendio mensile ammontanti ad € 236,00 cadauna, comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi;
- che tale contratto prevedeva un TAN del 5% a scalare mensile, pari ad € 4.014,19 per l'intera cessione, trattenuto anticipatamente;
- che il valore del prestito ammontava ad € 18.641,81;
- che in sede di liquidazione del prestito l'attore avrebbe versato delle somme a titolo di commissioni, bollo e premi ed accessori relativi alle polizze assicurative, in funzione del rimborso del capitale maturato;
- che tali somme, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, non sarebbero rimborsate, mentre il cedente

- sarebbe tenuto al rimborso delle spese di estinzione per una percentuale non maggiore dell'1% calcolata sul capitale residuo.
- che il TAG del finanziamento era pari 14.704%, il TEG pari al 14.704% ed l'ISC pari a 14.764%;
  - che il contratto veniva estinto anticipatamente in data 16.12.2009 tramite delegazione di pagamento alla 50<sup>a</sup> rata pagata a fronte delle 96 pattuite;
  - che a seguito dell'estinzione anticipata la convenuta aveva inviato all'attore un conteggio indicando come dovuto l'importo di € 10.435,73;
  - che il sig. ██████ non avendo ricevuto il rimborso del premio assicurativo non maturato e delle commissioni già pagate anticipatamente ed imputate a tutta la durata del contratto, riteneva di conseguenza il tasso TAEG diverso e maggiore a quello indicato contrattualmente, violandosi in tal modo la normativa dell'art. 117 TUB sulla trasparenza bancaria, nonché il superamento del tasso soglia usura con conseguente applicazione dell'art. 1815 c.c. 2.
  - che l'attore aveva tentato di risolvere la questione bonariamente tramite il proprio legale e, successivamente, ricorrendo all'Arbitro Bancario Finanziario chiedendo il rimborso di € 618,79 per commissioni non godute di € 651,79 per commissioni di intermediazioni non godute ed € 1.113,90 per costi assicurativi non goduti. L'ABF, con pronuncia n. 1316/1014, accoglieva il ricorso ma la convenuta non si era attenuta alla pronuncia non

corrispondendo le somme riconosciute dovute, per cui era stato costretto ad adire le vie legali.

All'udienza di comparizione si costituiva ritualmente la convenuta con propria comparsa contestando integralmente la fondatezza della domanda attorea e sostenendo l'improcedibilità della domanda per non aver contestato all' ABF l'applicazione di tassi oltre la soglia usura che veniva invece evidenziata in citazione. Sosteneva altresì la correttezza del proprio conteggio e che l'usurarietà degli interessi deve essere accertata quanto vengono pattuiti, indipendentemente dal momento del loro pagamento. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa proseguiva con la disposizione della CTU; l'incarico veniva affidato ed eseguito al dott. Ermanno Garola e, depositata la relazione, all'udienza del 29 settembre 2015 la causa veniva trattenuta a sentenza.

Preliminarmente si deve ritenere infondata l'eccezione di parte convenuta relativa all'improcedibilità della domanda. Giurisprudenza consolidata di questo Ufficio ritiene che avanti il G.d.P. non si debba dare luogo alla preventiva mediazione, in quanto l'art.320 c.p.c. prevede espressamente l'obbligo per il G.d.P. di tentare la conciliazione delle parti prima di procedere all'istruzione del giudizio. La natura di conciliatore e mediatore intrinseca alla figura del G.d.P. rende, pertanto, la mediazione esterna al giudizio una inutile duplicazione e supera ogni eccezione di improcedibilità sul punto.

Inoltre, l'attore ha proposto la domanda di mediazione all'arbitro bancario in relazione alla richiesta di restituzione delle somme pagate per prestazioni non godute che, nel caso di specie, assume ulteriore

rilevanza, essendo, come meglio vedremo, sotto tale profilo, la domanda attorea meritevole di accoglimento.

Con un motivo, il sig. ██████████ lamenta il superamento del tasso di usura del finanziamento contratto con ██████████.

Dall'analisi della disposta C.T.U. si evince che il mutuo concesso dalla convenuta all'attore presentava un tasso di interessi superiore alla soglia consentita, solo in particolari circostanze di estinzione anticipata. Tali circostanze, tuttavia, non si sono verificate nel corso dell'esecuzione del contratto, per cui il sig. ██████████ non ha mai dovuto corrispondere a ██████████ interessi superiori a quelli consentiti (*"L'estinzione anticipata, esercitata dal sig. ██████████ allo scadere della 50esima rata del finanziamento, si concretizza anch'essa in assenza di tasso usurario"* pag. 19 relazione C.T.U.).

Sotto questo profilo, pertanto, nulla può essere riconosciuto al sig. ██████████.

Meritevoli di accoglimento, invece sono gli ulteriori motivi di lagnanza dell'attore, con i quali richiede la restituzione delle somme percepite indebitamente da ██████████ per commissioni e quota dei premi assicurativi non goduti e la declaratoria di vessatorietà delle clausole contrattuali di cui al punto 3 del contratto di mutuo, nonché la violazione della trasparenza contrattuale.

Infatti, all'esito della C.T.U., alle cui conclusioni questo giudice aderisce, è risultato che ██████████ non ha restituito al sig. ██████████ le commissioni e la quota dei premi assicurativi non goduti.

A parere di questo Giudice, il premio assicurativo relativo alle rate anticipata mate e stinte e, quindi, non goduto, deve essere restituito da parte della finanziaria, la quale è l'unico soggetto che ha stipulato il contratto con l'assicurazione e che è -di fatto- la beneficiaria in concreto della garanzia, restando il sig. ██████████, estraneo a detto rapporto contrattuale, avendo già pagato anticipatamente, per conto della banca ed alla banca stessa, il premio assicurativo.

██████████, pertanto, dovrà restituire l'importo percepito, divenuto privo di causa, relativo al premio assicurativo a garanzia delle rate anticipatamente estinte e, pari ad euro 1.113,86.

Sono, altresì, dovute, come accertato dal consulente, le somme di euro 618,79 per spese di commissione di gestione ed euro 651,36 per commissione di intermediazione, per un totale di euro 2.384,01.

Infine, è risultata sussistere anche l'indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali. Il C.T.U., infatti, ha accertato *"che rimane dubbia da un punto di vista matematico finanziario, la questione relativa, la questione relativa all'effettivo TAEG o ISC applicato, che è uno degli elementi costituenti le clausole del contratto"*.

Di conseguenza, deve applicarsi il disposto di cui al terzo comma art. 1284 c.c. da cui discende un maggior esborso di interessi corrisposto dal sig. ██████████ a ██████████, pari ad euro 1.528,55, che dovrà essere restituito.

Spetta, pertanto, al sig. ██████████ la somma complessiva di euro 4.009,65. Su detta somma vanno attribuiti gli interessi legali dalla richiesta al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo, anche tenuto conto della decisione del comportamento processuale di parte convenuta che non ha aderito né alle decisione dell'arbitro bancario, né alla proposta conciliativa formulata da questo Giudice. Pone le spese della C.T.U. a totale carico di parte convenuta.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Torino, definitivamente pronunciando; respinta ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione; accoglie la domanda proposta dal sig. [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore e per l'effetto, dichiara tenuta e condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 4.009,65, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; Condanna, altresì la convenuta alla refusione delle spese di giudizio sostenute dall'attore che liquida in complessivi Euro 2.908,86, come da nota spese prodotta.

Così deciso in Torino il giorno 6 novembre 2015

Il giudice di pace

dott.ssa Eleonora Bonaccorsi.

Passata in cancelleria il giorno 10 novembre 2015

IL Cancelliere  
Dr.ssa Daniela LUNGHI

IL Cancelliere  
Dr.ssa Daniela LUNGHI

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Torino 29-11-15

8 IL Cancelliere  
Dr.ssa Daniela LUNGHI